Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Confisca del profitto e risarcimento nel peculato: divieto di cumulo

La Cassazione Penale sancisce l'illegalità della confisca quando l'imputato ha risarcito integralmente il danno prima della definizione del giudizio

MG Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Reati contro la P.A. 3 Novembre 2026

Lettura 7 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Penale

ESTREMI PROVVEDIMENTO
sentenza 17 aprile 2026, n. 14179

NORME DI RIFERIMENTO
Codice Penale • Codice di Procedura Penale

DECISIONE
Annulla in parte senza rinvio limitatamente alla confisca e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi

PRINCIPIO DI DIRITTO (CASSAZIONE PENALE, N. 14179/2026)

È illegale la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen. qualora il giudice abbia acquisito la prova dell'integrale restituzione del profitto da parte dell'imputato, posto che in tal caso la confisca determinerebbe una duplice ed ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, in tal modo violando il principio di proporzionalità, nonché l'art. 1 CEDU in tema di protezione della proprietà.

Stato della questione e quadro normativo aggiornato al 3 Novembre 2026: La Suprema Corte consolida il divieto di duplicazione sanzionatoria, escludendo l'ablazione patrimoniale ex art. 322-ter c.p. qualora l'ammanco sia stato integralmente rifuso.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: L'intervento della **Cassazione Penale** con la sentenza n. 14179 del 2026 chiarisce le coordinate in tema di **confisca del profitto e risarcimento nel peculato**, affermando che l'integrale restituzione delle somme sottratte preclude l'applicazione dell'ablazione patrimoniale anche per equivalente. La pronuncia ribadisce la portata generale del **principio di alternatività** tra condotte riparatorie e misure ablatorie, evidenziando come il cumulo integrerebbe una duplice ed indebita sanzione economica contrastante con il canone di proporzionalità e con la tutela convenzionale del diritto di proprietà ex art. 1 del Protocollo 1 CEDU. In sede di **concordato in appello** ex art. 599-bis c.p.p., la misura disposta contra legem costituisce sanzione illegale emendabile d'ufficio e idonea a riverberarsi in favore del concorrente non impugnante.

ABSTRACT (ENGLISH)

The Italian Court of Cassation, in judgment no. 14179/2026, rules on the relationship between asset confiscation and victim restitution in embezzlement offenses. Where the defendant has fully repaid the misappropriated funds prior to final judgment, confiscation of the crime's proceeds under Article 322-ter of the Criminal Code is precluded, as it would impose an unjustified dual patrimonial deprivation. The ruling reaffirms the overarching principle of alternativity between reparative conduct and economic forfeiture, aligning national jurisprudence with the proportionality requirements of Article 1 of Protocol No. 1 to the ECHR. Even in appellate plea-bargaining proceedings, the improper imposition of confiscation constitutes an illegal penalty subject to ex officio revocation and extensible to non-appealing co-defendants.

Punti chiave dell'approdo nomofilattico

01.
Principio di alternatività:
l'avvenuta refusione integrale delle somme apprese elide il profitto e rende illegale la disposta confisca patrimoniale.

02.
Divieto di bis in idem economico:
l'ordinamento vieta la duplice ablazione sul patrimonio del reo in ossequio all'art. 1 del Protocollo 1 CEDU.

03.
Sindacabilità nel concordato:
l'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. non preclude la deduzione dell'illegalità della misura patrimoniale.

04.
Effetto estensivo ex art. 587 c.p.p.:
l'annullamento della confisca illegale giova anche al concorrente nel reato che non abbia articolato motivo specifico.

01. INQUADRAMENTO DOGMATICO E COORDINATE APPLICATIVE DELL'ART. 322-TER C.P.

1.1 — Natura giuridica e funzioni della confisca per equivalente nel reato di peculato

Il tema della **confisca del profitto e risarcimento nel peculato** rappresenta uno dei nodi ermeneutici più delicati nel sistema dei **reati contro la pubblica amministrazione**. L'istituto ablatorio disciplinato dall'art. 322-ter c.p. svolge una funzione precipua di sterilizzazione dei **vantaggi patrimoniali illeciti** derivanti dalla consumazione delittuosa. Nel delitto di **peculato** di cui all'art. 314 c.p., l'ablazione dei beni si configura come una **risposta sanzionatoria complessa**, volta a impedire l'arricchimento ingiustificato del pubblico agente infedele. Sulla complessa dialettica della fattispecie soggettiva, si veda anche l'approfondimento su peculato e concorso dell'extraneus.

La dottrina penalistica evidenzia come la **confisca per equivalente** assuma una **natura marcatamente afflittiva**, operando alla stregua di una sanzione patrimoniale autonoma che prescinde dal vincolo di pertinenzialità diretta tra il bene appreso e la condotta esecutiva. Tale fisionomia dogmatica richiede una costante delimitazione dei confini applicativi, poiché l'**espropriazione patrimoniale** non può tradursi in una duplicazione ingiustificata del carico punitivo, dovendo preservare la propria **finalità preventiva** e la necessaria proporzione rispetto all'offesa tipica.

1.2 — Presupposti oggettivi del profitto confiscabile ed elisione patrimoniale

La legittimità della misura reale poggia sull'esistenza oggettiva di un **profitto del reato** effettivamente conseguito e consolidato nella sfera giuridica dell'autore. Secondo la giurisprudenza della **Cassazione Penale**, l'ablazione patrimoniale postula l'effettiva **locupletazione economica** del colpevole, intesa come incremento patrimoniale netto o risparmio di spesa suscettibile di quantificazione contabile. In difetto di un vantaggio patrimoniale persistente, l'ordinamento esclude che si possa procedere all'aggressione dei beni dell'indagato.

L'intervenuta attivazione di **condotte riparatorie** capaci di reintegrare integralmente l'amministrazione lesa determina l'immediata **elisione del profitto**. Quando il reo restituisce spontaneamente le somme illecitamente trattenute prima della conclusione del processo, viene meno il **presupposto sostanziale dell'ablazione**. Sotto tale profilo, i giudici di legittimità hanno chiarito che la misura ablatoria non può colpire il profitto quando le condotte riparatorie abbiano fatto venire meno il vantaggio economico conseguito, precludendo l'adozione di un provvedimento espropriativo privo di oggetto [1].

02. LA VICENDA PROCESSUALE E LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

2.1 — L'appropriazione dei ticket ospedalieri e il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.

La vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità scaturisce da una complessa indagine penale a carico di due operatori sanitari preposti alla riscossione dei ticket presso una struttura ospedaliera pubblica. Gli imputati, abusando della propria funzione contabile, procedevano all'**appropriazione indebita di denaro pubblico**, alterando le registrazioni informatiche dei pagamenti per occultare l'ammanco. Giunta la causa dinanzi alla Corte d'appello, le parti definivano il processo mediante **concordato in appello** ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., concordando una riduzione della **pena detentiva** subordinata al riconoscimento delle **circostanze attenuanti generiche**.

Tale intesa trovava il proprio presupposto fattuale nella condotta riparatoria degli imputati, i quali avevano provveduto all'**integrale restituzione delle somme** prima della definizione del grado di merito. Ciononostante, i giudici territoriali confermavano la disposta **confisca patrimoniale** per equivalente. Proposto ricorso per cassazione, la **Cassazione Penale** ha affrontato il profilo di ammissibilità delle doglianze, ribadendo che la rinuncia parziale ai motivi in sede di concordato preclude le questioni sulla qualificazione giuridica ma non impedisce di censurare le sanzioni illegali [2].

2.2 — La qualificazione della confisca come sanzione illegale e l'estensione al coimputato

Affrontando il merito dell'impugnazione, la Suprema Corte ha superato la natura vincolante dell'accordo pattizio, sancendo che la misura reale adottata in difetto del profitto assume la consistenza di una vera e propria **pena illegale**. L'ordinamento penale non ammette che una statuizione ablatoria sopravviva alla totale reintegrazione della persona offesa, configurandosi altrimenti un'**espropriazione senza causa** che viola frontalmente i presupposti di garanzia dell'art. 322-ter c.p.

I giudici nomofilattici hanno affermato il cardine secondo cui la confisca ordinata in presenza di integrale restituzione del profitto costituisce una misura illegale revocabile d'ufficio [3]. Riconosciuta tale patologia strutturale, il collegio ha fatto applicazione del **principio dell'effetto estensivo** dell'impugnazione sancito dall'art. 587 c.p.p., eliminando la **confisca per equivalente** anche nei confronti del coimputato non impugnante sul punto, a presidio della **legalità della risposta sanzionatoria**.

03. CONFISCA DEL PROFITTO E RISARCIMENTO NEL PECULATO: PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ E DIVIETO DI DUPLICAZIONE

3.1 — La convergenza del diritto vivente e delle disposizioni speciali dell'ordinamento penale

Il principio di **alternatività sanzionatoria** si colloca al vertice della ricostruzione sistematica compiuta dalla giurisprudenza. Quando si analizza il rapporto tra **confisca del profitto e risarcimento nel peculato**, emerge una linea direttrice volta a scongiurare ogni forma di duplicazione ablatoria. A differenza di quanto previsto per altre fattispecie ove la riparazione incide unicamente sul trattamento sanzionatorio detentivo, la misura patrimoniale prevista dall'art. 322-ter c.p. non trova applicazione quando l'ente pubblico ha già recuperato l'intero controvalore sottratto.

La decisione si inserisce nel solco tracciato dai precedenti della **Cassazione Penale**, in cui si è fermamente statuito che il vantaggio economico scaturente dal reato non può formare oggetto di confisca qualora sia già stato integralmente restituito al soggetto passivo [4]. Tale approdo trova riscontro positivo in una pluralità di **norme codicistiche speciali** — tra cui l'art. 600-septies c.p. e l'art. 452-undecies c.p. — le quali confermano la natura sussidiaria dell'ablazione rispetto al **ristoro patrimoniale effettivo**, precludendo l'imposizione di una **doppia sanzione economica**.

3.2 — La tutela della proprietà nell'art. 1 del Protocollo 1 CEDU e la proporzionalità

Sotto il profilo dei vincoli sovranazionali, l'esclusione della misura patrimoniale risponde all'esigenza di assicurare la conformità dell'ordinamento interno ai principi elaborati dalla giurisprudenza della **Corte europea dei diritti dell'uomo**. In forza dell'**art. 1 del Protocollo 1 CEDU**, ogni interferenza dello Stato nel pacifico godimento dei beni deve rispettare un rigoroso canone di **proporzionalità sanzionatoria**, evitando che la reazione punitiva determini un sacrificio ingiustificato del patrimonio individuale.

In tale prospettiva, la nomofilachia compie un netto **distinguishing** rispetto ad ambiti in cui l'interesse pubblico risponde a criteri punitivi autonomi, ribadendo che l'avvenuta restituzione delle somme estingue contestualmente l'oggetto su cui dovrebbe insistere il vincolo ablatorio e lo scopo stesso della misura patrimoniale [5]. L'intervenuta riparazione monetaria sterilizza la **pericolosità patrimoniale del bene**, privando il potere espropriativo della sua fondamentale giustificazione costituzionale e convenzionale.

04. CONCLUSIONI, RICADUTE APPLICATIVE E GUIDA DIFENSIVA NEI RITI NEGOZIALI

4.1 — Strategie operative per la redazione degli accordi e la gestione delle condotte riparatorie

L'approdo giurisprudenziale in esame consolida indirizzi di grande rilievo per la **difesa penale** nella gestione dei reati contro la pubblica amministrazione. Nella materia della **confisca del profitto e risarcimento nel peculato**, il professionista è chiamato a predisporre tempestivamente la documentazione contabile attestante l'integrale reintegrazione patrimoniale prima dell'udienza di discussione, sia nel rito ordinario che nei procedimenti speciali a matrice negoziale.

In sede di **concordato in appello** ex art. 599-bis c.p.p., occorre inserire apposita clausola che dia atto dell'avvenuta **restituzione del maltolto**, sollecitando in modo espresso l'omissione o la revoca della **confisca per equivalente** ex art. 322-ter c.p. Qualora il giudice d'appello confermi senza titolo la misura patrimoniale, il capo resta autonomamente censurabile in sede di legittimità per **illegalità della sanzione**, consentendo alla **Cassazione Penale** l'annullamento senza rinvio e la piena tutela dell'**integrità patrimoniale dell'imputato**.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice Penale
— Artt. 314, 322-ter, 452-undecies, 600-septies.

Codice di Procedura Penale
— Artt. 587, 599-bis.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, sentenza 17 aprile 2026, n. 14179**
— L'integrale restituzione delle somme sottratte preclude la confisca per equivalente del profitto per violazione del principio di alternatività. Esito: annulla in parte senza rinvio limitatamente alla confisca e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Punto: par. 2.1, 2.4.

2. **Cassazione Penale, sentenza 17 aprile 2026, n. 14179**
— La rinuncia ai motivi di merito nel concordato in appello non impedisce di ricorrere per cassazione contro l'applicazione di una sanzione illegale. Esito: annulla in parte senza rinvio e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Punto: par. 1, 2.

3. **Cassazione Penale, sentenza 17 aprile 2026, n. 14179**

— La confisca disposta in assenza di profitto è radicalmente illegale ed il relativo annullamento si estende al coimputato ex art. 587 c.p.p. Esito: annulla in parte senza rinvio limitatamente alla confisca estendendo gli effetti a Marotta e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Punto: par. 2.4, 2.5.

4. **Cassazione Penale, sentenza 27 settembre 2018, n. 42653**

— L'utilità economica ricavata dal reato non può essere confiscata quando sia stata già restituita al soggetto danneggiato. Esito: annulla senza rinvio escludendo la confisca. Punto: par. 2.

5. **Cassazione Penale, sentenza 25 maggio 2021, n. 20749**

— Con la restituzione delle somme costituenti profitto viene meno sia l'oggetto sia lo scopo della confisca penale. Esito: annulla senza rinvio eliminando la confisca. Punto: par. 2.

MG

Redazione di Metodo Giuridico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.